

C.2.46. IVA agevolata 10% per alcuni usi domestici, industriali ed irrigui di energia elettrica e gas**Nome del sussidio:**

IVA agevolata 10% per energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.

Obiettivo:

(motivazione/finalità)

Agevolare le operazioni di cui sopra

Settore:

Energia

Forma del sussidio:

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

IVA agevolata 10%

Anno di introduzione:

1993

Anno di cessazione (ove prevista):**Area geografica di riferimento:**

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Intero territorio nazionale

Cofinanziamento comunitario:**Impatto Ambientale:**

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Tabella A, parte III, n. 103), D.P.R. 633/1972

Note:

///

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 88
Tabella A, parte III, n. 103),
D.P.R. 633/1972

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicare il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamiento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.47. IVA agevolata 10% per alcuni usi di oli minerali greggi ed oli combustibili**Nome del sussidio:**

IVA agevolata 10% per oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1 kW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 gradi C, nei quali il distillato a 225 gradi C sia inferiore al 95% in volume ed a 300 gradi C si almeno il 90% in volumi, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

Agevolare le operazioni di cui sopra

Settore:

Energia

Forma del sussidio:
(sussidio diretto, detrazione,**Anno di introduzione:**

1993

Anno di cessazione (ove**Area geografica di riferimento:**

Intero territorio nazionale

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Cofinanziamento**Impatto Ambientale:**

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Tabella A, parte III, n. 104), D.P.R. 633/72

Note:

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 89
Tabella A, parte III, n. 104), D.P.R.
633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicare il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamiento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				

C.2.48. IVA agevolata 10% prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.**Nome del sussidio:**

IVA agevolata 10% prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne.

Obiettivo:

(motivazione/finalità)

Agevolare le operazioni di cui sopra

Settore:

Energia

Forma del sussidio:

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

IVA agevolata 10%

Anno di introduzione:

1973

Anno di cessazione (ove prevista):**Area geografica di riferimento:**

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Intero territorio nazionale

Cofinanziamento comunitario:**Impatto Ambientale:**

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Tabella A, parte III, n. 106), D.P.R. 633/72

Note:

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 90
Tabella A, parte III, n. 106),
D.P.R. 633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicare il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamiento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.49. IVA agevolata 10% prodotti fitosanitari**Nome del sussidio:**

IVA agevolata 10% prodotti fitosanitari.

Obiettivo:

(motivazione/finalità)

Agevolare l'agricoltura

Settore:

Agricoltura

Forma del sussidio:

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

IVA agevolata 10%

Anno di introduzione:

1973

Anno di cessazione (ove prevista):**Area geografica di riferimento:**

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

intero territorio nazionale

Cofinanziamento comunitario:**Impatto Ambientale:**

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Tabella A, parte III, n. 110), D.P.R. 633/72

Note:

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 91
Tabella A, parte III, n. 110), D.P.R.
633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicare il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)				
Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)				
Anno	Stanziamiento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

C.2.50. IVA agevolata 10% prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali**Nome del sussidio:**

IVA agevolata 10% prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.

Obiettivo:

(motivazione/finalità)

Agevolare l'agricoltura

Settore:

Agricoltura

Forma del sussidio:

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

IVA agevolata 10%

Anno di introduzione:

1973

Anno di cessazione (ove prevista):**Area geografica di riferimento:**

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Intero territorio nazionale

Cofinanziamento comunitario:**Impatto Ambientale:**

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Tabella A, parte III, n. 113), D.P.R. 633/72

Note:

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 92
Tabella A, parte III, n. 113),
D.P.R. 633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicare il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamiento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				

C.2.51. IVA agevolata 10% somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione

Nome del sussidio:

IVA agevolata 10% somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione.

Obiettivo:
(motivazione/finalità)

Agevolare le operazioni di cui sopra

Settore:

Energia

Forma del sussidio:

(sussidio diretto, detrazione, deduzione, credito d'imposta, ecc.)

IVA agevolata 10%

Anno di introduzione:

1993

Anno di cessazione (ove prevista):

Area geografica di riferimento:

(nazionale, regionale, regioni meno sviluppate - politica di coesione 2014/20, ecc.)

Intero territorio nazionale

Cofinanziamento comunitario:

Impatto Ambientale:

(eventuali riferimenti a studi, documenti, report sugli impatti ambientali del sussidio)

Fonte:

Tabella A, parte III, 127-bis), D.P.R. 633/72

Note:

Tab. 1 - Erogazione totale del sussidio per anno e tipologia dei beneficiari (mln/€)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale minori entrate
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

sussidio - agevolazione n. 93
Tabella A, parte III, 127-bis),
D.P.R. 633/72

La misura non costituisce un vero e proprio sussidio in quanto l'aliquota ridotta è prevista dal D.P.R. 633/1972 che ha istituito e disciplinato l'imposta sul valore aggiunto.

Tab. 2 - Numero soggetti interessati (indicare il numero a partire dall'anno di attivazione della clausola e, ove possibili, divisi per tipologia di soggetti)

Anno / Soggetti	Famiglie	Imprese	Altri	Totale
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Tab. 3 - Dati finanziari (mln/€)

Anno	Stanziamiento disponibile	Sussidi concessi	Sussidi erogati	Sussidi revocati
2011				
2012				
2013				
2014				
2015				
2016 (prev.)				
2017 (prev.)				
2018 (prev.)				

Appendice D - Energia ed efficienza energetica

D.1. Conto Energia (Fonte Solare Fotovoltaica)

Per gli impianti che generano elettricità attraverso la conversione dell'energia solare (impianti solari fotovoltaici e impianti solari termodinamici) è stato previsto un sistema d'incentivazione specifico denominato Conto Energia (CE). Tale meccanismo, previsto dal Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 (D.Lgs. 387/2003), di recepimento della Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), è diventato operativo in seguito all'entrata in vigore dei decreti interministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (primo conto energia). Si sono susseguiti cinque Conti Energia e dall'anno 2005 e al 6 luglio 2013 (data di raggiungimento del limite di spesa fissato per un importo pari a 6,7 miliardi di euro come previsto all'articolo 1 del D.M. 5 luglio 2012 o Quinto Conto Energia²⁰⁰), il GSE ha ammesso 550.838 impianti fotovoltaici attraverso il meccanismo d'incentivazione c.d. Conto Energia (*Feed in Premium*) per una potenza pari a 17,738 GWp. La *Feed in Premium* (FIP) è un premio che è corrisposto ai produttori di energia per ogni MWh generato che si somma al prezzo dell'energia che si forma sul mercato. Il premio può essere fisso (fixed FIP o T.O. Tariffa Onnicomprensiva) o variare in funzione del prezzo che si forma sul mercato in maniera tale da garantire un determinato premio totale (sliding FIP)²⁰¹.

Ci sono poi due meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica, che sono lo Scambio Sul Posto (SSP) e il Ritiro Dedicato (RID)²⁰². Il primo sistema consente al produttore di realizzare una forma di autoconsumo immettendo in rete l'energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il Ritiro Dedicato, invece, rappresenta una modalità semplificata a disposizione dei produttori per il collocamento sul mercato dell'energia elettrica immessa in rete, alternativa ai contratti bilaterali (PPA) o alla vendita diretta in borsa.

²⁰⁰ http://www.gse.it/it/Conto%20Energia/GSE_Documenti/Fotovoltaico/QuintoConto/HomePage/DECRETO_5_LUGLIO_2012_QUINTO_CONTO_ENERGIA.PDF

²⁰¹ Rispetto agli altri quattro Conti Energia per gli impianti fotovoltaici rientranti nel quinto Conto Energia (e come previsto dal D.M. 5/7/2012), l'incentivo è corrisposto sulla quota di energia prodotta e autoconsumata (premio incentivante) e sulla quota di energia prodotta e immessa in rete (su tale quota l'incentivo assume la forma di una Tariffa Onnicomprensiva per impianti fino a 1 MW di potenza ed è invece pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario nel caso di impianti sopra il MW).

²⁰² Per il solo anno 2015 l'onere per il sistema di SSP è stato pari a 265 milioni di euro. Per il RID l'onere cumulato al 2015 è stato pari a c.a. 0,9 miliardi di euro.

Tabella D.1: SUSSIDI DIRETTI AL FOTOVOLTAICO

Solare FV Durata dell'incentivo	1° Conto Energia (20 anni)	2° Conto Energia (20 anni)	3° Conto Energia (20 anni)	4° Conto Energia (20 anni)	5° Conto Energia (20 anni)	TOTALE
Normativa	D.M. 28/07/2005 modificato dal D.M. 06/02/2006	D.M. 19/02/2007	D.M. 06/08/2010	D.M. 05/05/2011	D.M. 05/07/2012	
Copertura Economica	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	Altri proventi e oneri (Componente A3 in bolletta elettrica)	
Numero Impianti	5.722	203.850	38.689	204.615	97.962	550.838
Potenza incentivata (MW)	163	6.804	1.581	7.797	1.383	17.738
Totale Impegno Economico (mln €/a)	c.a 90.000.000	3.050.000.000	612.000.000	2.331.000.000	214.000.000	6.297.000.000²⁰³

Fonte: *Rapporto Attività 2015 e Bilancio Consolidato e d'Esercizio 2015 – GSE*

²⁰³ Per effetto del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ha disposto la rimodulazione degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici di potenza incentivata superiore a 200 kW (norma cosiddetta "Spalma Incentivi"). In particolare, a seguito della pubblicazione del D.M. MISE del 17 ottobre 2014, come previsto all'articolo 26 comma 3 del D.L. 91/2014, gli operatori hanno dovuto optare per una delle tre opzioni di rimodulazione proposte, con effetto dal 2015. L'opzione A prevede il prolungamento dell'incentivazione fino a 24 anni, a fronte di una riduzione dell'incentivo tra il 17% e il 25%; l'opzione B, a parità di periodo residuo di incentivazione, prevede la riduzione dell'incentivo in un primo periodo di fruizione (tra il 10% e il 26%) e un secondo periodo di incremento in egual misura; l'opzione C prevede invece, a parità di periodo residuo di incentivazione, un taglio dell'incentivo (tra il 6% e l'8%) in funzione della classe di potenza. A fronte di tali modifiche il costo cumulato per l'incentivazione della fonte rinnovabile solare fotovoltaica si è ridotto di c.a 400 milioni di euro e non raggiunge più i 6,7 miliardi di euro all'anno come previsto dal D.M. 5 luglio 2012 o "Quinto Conto Energia".

D.2. Gli incentivi alle FER elettriche diverse dal fotovoltaico

Per gli impianti che producono energia elettrica da FER diversi dal fotovoltaico il legislatore ha previsto diversi sistemi incentivanti. Va premesso che l'articolo 3 comma 2 del D.M. 6 luglio 2012 stabilisce che *“il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui”*²⁰⁴. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei diversi sistemi attualmente in vigore:

I Certificati Verdi (CV) sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE che attestano convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile. Si configura come un sistema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da FER con degli “obblighi” posti a carico dei produttori e degli importatori di energia da fonti fossili, che devono immettere ogni anno nel sistema elettrico nazionale un volume di energia “verde” pari a una quota dell'energia non rinnovabile prodotta o importata nell'anno precedente. Tali obblighi sono combinati con “benefici” offerti ai produttori da FER²⁰⁵. A partire dal 2016 agli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei CV sarà riconosciuto un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi del Decreto Ministeriale 6 Luglio 2012.

Nel corso del 2015, in applicazione di quanto previsto dal D.M. 6 luglio 2012, il GSE ha ritirato 39 milioni di CV per un valore complessivo di circa 4 miliardi di euro, a un prezzo pari a Euro/MWh 100,08 (Euro/MWh 97,42 nel 2014) e pari a Euro/MWh 84,34 per i Certificati Verdi abbinati al teleriscaldamento (Euro/MWh 84,34 nel 2014).

Il meccanismo della Tariffa Onnicomprensiva (TO), alternativo al regime dei CV, consiste nella remunerazione dell'energia elettrica immessa in rete a una tariffa fissa, differenziata in funzione della fonte rinnovabile, che include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell'energia stessa. L'energia elettrica incentivata attraverso tale tariffa è ritirata dal GSE.

Nel 2015, le convenzioni risultano essere 2.877, per una potenza di 1.659 MW, corrispondente a 8,8 TWh di energia incentivata.

²⁰⁴ D.M. 12 luglio 2012 http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_6_luglio_2012_sf.pdf

²⁰⁵ Schematicamente:

- ai produttori da fonti fossili è richiesto di trasformare ogni anno una percentuale della loro produzione da fossile a rinnovabile; se non lo fanno, o lo fanno parzialmente, devono comperare Certificati Verdi in quantità corrispondente alla quota non trasformata e consegnarla al GSE;
- ai produttori da fonti rinnovabili viene concesso, ogni anno, un Certificato Verde per ogni MWh prodotto, che essi possono commercializzare, cioè cedere ai produttori da fonti fossili che non hanno raggiunto il risultato richiesto.

N.B. In applicazione di quanto previsto dal DM 6 luglio 2012, il 30 giugno 2016 è stata la data che ha segnato la fine del funzionamento dei sistemi di scambio dei Certificati Verdi. Restano, ovviamente, in essere tutti rapporti contrattuali precedentemente sottoscritti.

La Remunerazione dell'energia elettrica a prezzi amministrati prevede che il GSE effettui le operazioni di acquisto di energia elettrica (CIP6, SSP e RID) afferenti all'energia prodotta e immessa in rete da due categorie di impianti di produzione:

- 1) impianti che accedono a meccanismi di incentivazione per i quali l'energia è remunerata a prezzi amministrati, ovvero impianti CIP6 e impianti ammessi alle tariffe onnicomprensive (TFO²⁰⁶ e TO);
- 2) impianti che richiedono il servizio di ritiro dell'energia, ovvero che accedono al regime di Ritiro Dedicato e di Scambio sul Posto.

Incentivazione dell'energia CIP6 Il meccanismo d'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate²⁰⁷, introdotto dal Provvedimento 6/92 del Comitato Interministeriale dei Prezzi ("CIP6"), consiste in una forma di remunerazione amministrata dell'energia attraverso una tariffa incentivante il cui valore è periodicamente aggiornato. Si tratta di una tipologia di Tariffa Onnicomprensiva poiché la remunerazione riconosciuta include implicitamente sia una componente incentivante sia una componente di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete. Attualmente, salvo specifiche disposizioni normative, non è più possibile accedere a questo meccanismo di incentivazione che continua comunque ad avere effetti nei confronti di quegli impianti che hanno sottoscritto la convenzione durante la vigenza del provvedimento. Nel 2015, il GSE ha ritirato dai produttori CIP6 un volume di energia pari a 9,1 TWh (11,5 TWh nel 2014). Nel corso dell'anno la potenza convenzionata attiva è stata pari a 1,5 GW. A fine 2015 risultano attive 46 convenzioni (68 a fine 2014) con una potenza complessiva di 1,4 GW (1,5 GW nel 2014). La riduzione è riconducibile alla naturale scadenza delle convenzioni.

Le Aste e Registri sono meccanismi incentivanti previsti nel D.M. 6 luglio 2012 che ha stabilito nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica di impianti alimentati da FER, diversi da quelli fotovoltaici, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013. Gli impianti sono incentivati sulla base dell'energia immessa in rete: quelli fino a 1 MW con delle tariffe onnicomprensive; quelli oltre il MW con un incentivo pari alla differenza tra una tariffa di riferimento e il prezzo zonale orario dell'energia. A seconda della potenza degli impianti, l'accesso agli incentivi è soggetto all'iscrizione degli impianti a registri o alla partecipazione ad aste competitive mentre nel caso degli impianti più piccoli l'accesso è diretto.

²⁰⁶ La "Tariffa Fissa Onnicomprensiva" o "TFO" remunera, a seconda della potenza dell'impianto, l'energia netta immessa in rete con una tariffa fissa onnicomprensiva. C'è anche una tariffa premio che, invece, remunera la quota di energia prodotta e autoconsumata in sito ("Tariffa Premio Autoconsumo" o "TPA").

²⁰⁷ Sono considerati impianti alimentati da fonti assimilate, di cui agli articoli 20 e 22 della Legge 9/91, quelli in cogenerazione; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico e altre forme di energia recuperabile in processi e impianti; quelli che usano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano **fonti fossili** prodotte solo da giacimenti minori isolati.